# REGOLAMENTO (CEE) N. 1402/72 DELLA COMMISSIONE

## del 30 giugno 1972

## che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1381/72 (5) ;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base ; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 (6), conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 (7), e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1381/72, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.
(5) Vedasi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.
(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione del 30 giugno 1972 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

| Numero tariffario | Nomenclatura a testo semplificato | Prelievi in u.c./100 kg | |
|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi (salvo SAMA-PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya) | SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya |
| 11.01 F | Farina di riso (1) | 5,760 | 5,510 |
| 11.02 A VI | Semole e semolini di riso (1) | 5,760 | 5,510 |
| 11.02 E II e) 1 | Fiocchi di riso (1) | 9,856 | 9,356 |
| 11.02 F VI | Agglomerati (pellets) di riso (1) | 5,760 | 5,510 |
| 11.08 A II | Amido di riso | 4,067 | 1,517 |

(1) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dell'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari all'1,6 % per il riso.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.